



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 19.2019**

**Seregno, 20 maggio 2019**

**OBBLIGO DI INDICAZIONE IN BILANCIO DEI VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI ASSIMILATI**

La legge 124/2017, articolo 1 commi da 125 a 129, modificato dal “Decreto Crescita” nello scorso mese di aprile impone nuovi obblighi di comunicazione che hanno impatto nella predisposizione del bilancio di esercizio al 31-12-2018 nonché alla generalità delle imprese ed associazioni.

**In allegato si propone il modulo da voler ritrasmettere allo Studio, debitamente compilato e firmato, contestualmente all’invio degli altri dati necessari alla predisposizione del bilancio di esercizio.**

**OGGETTO DI COMUNICAZIONE**

Sono oggetto di comunicazione pubblicità i sussidi, le sovvenzioni, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva, o risarcitori effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

**DESTINATARI DELL’OBBLIGO:**

- **le associazioni**, le fondazioni e le Onlus, incluse le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
- le imprese sociali, le **cooperative sociali** e le **società di capitali**;
- le **ditte individuali** e le **società di persone e micro-imprese**.

Gli importi vanno considerati secondo il criterio di cassa.

**L’OBBLIGO DI PUBBLICITÀ DEVE ESSERE ASSOLTO**

- Per gli **enti non commerciali** mediante pubblicazione nel proprio sito internet o analogo portale entro il 30 giugno di ciascun anno;
- per le **imprese** che esercitano attività ai sensi dell’art. 2195 c.c. e che **redigono il bilancio d’esercizio** con la pubblicazione delle informazioni in nota integrativa;
- per i **soggetti diversi (ditte individuali, società di persone e micro-imprese)** con la pubblicazione nel proprio sito internet o in mancanza sui portali digitali delle associazioni di categoria appartenenti entro il 30 giugno 2019.

**ESONERO**

L’obbligo di comunicazione è escluso fino al raggiungimento del limite di **10.000 euro** di vantaggi economici ricevuti dal beneficiario. Il predetto limite va inteso in senso **cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti)** e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **SANZIONI**

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la **sanzione della restituzione integrale del beneficio** ai soggetti eroganti.

Restiamo a disposizione per informazioni ed assistenza.

### ***Studio Commercialista Associato Contrino***

**LEGGE 04/08/2017, N. 124** (come modificato da art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34)

#### **Art. 1**

125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.10

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati**

Nel corso dell'esercizio, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici, di cui all'art. 1, c. 125-129 L. 124/2017, pari a € ..... La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	<b>Soggetto erogante</b>	<b>Importo ricevuto</b>	<b>Data Incasso</b>	<b>Causale</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>7</b>				
	<b>Totale vantaggi economici ricevuti</b>			

(Firma) \_\_\_\_\_

Oppure

Il sottoscritto ..... Dichiara di non aver ricevuto da pubbliche amministrazioni, e/o società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse:

sovvenzioni e/o contributi (a titolo esemplificativo e non esaustivo contributi pubblici quali ad esempio sabatini ter...)

Incarichi retribuiti fatturati con il meccanismo dello split payment

vantaggi economici diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo contributi crediti d'imposta quali ad esempio per ricerca e sviluppo, agevolazioni fiscali, ...)